

L 2104 48.1 a. 05

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI MODENA AL CONTRATTO NAZIONALE PANETTIERI, STIPULATO IN DATA 26 LUGLIO 1956

Il giorno 23, del mese di Giugno, dell'anno 1961,

t r a

l'Associazione Commercianti - Gruppo Panificatori - della Provincia di Modena, rappresentata dai Signori GAZZOTTI DARIO e CASTAGNETTI ALDINO; assistiti dal Cav. DANTE REBUTTINI

e

la Lega Lavoranti Panettieri aderente alla C.G.I.L., rappresentata dai Signori VINCENZI GIOVANNI e FACCHINI SEVERO, assistiti dal Sig. PRANDINI VITTORIO

e

la lega Lavoranti Panettieri aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Sig. ENZO CECCHERELLI

e

la Lega Lavoranti Panettieri, aderente alla U.I.L., rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

è stato stipulato il presente Contratto integrativo provinciale di lavoro, al Contratto nazionale del 26.7.1956, ai termini dell'Art.30 del Contratto stesso, e da valere per la Provincia di Modena.

ART. 1 - Apprendistato -

Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra viene fissato in n. 1 ogni 5 dipendenti.

ART. 2 - Retribuzione -

Ai termini dell'art. 9 del Contratto Nazionale, la retribuzione sarà corrisposta con il sistema a quintalato. Il quantitativo minimo di farine da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in Kg. 70.

Le tariffe di retribuzione vengono fissate come segue, per ogni quintale di farina lavorate.

Pane comune

Confezionato in pezzatura da gr. 100 ed oltre	£. 1.900 q.le
Confezionato in pezzatura inferiore a gr. 100	" 2.180 "
Confezionato a mano, escluso impasto sino a gr.250	" 2.000 "

Pane condito

(deve avere un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiore al 5% del peso farina) £. 2.640 q.le

Pane migliorato

(si intende quello confezionato di sola pasta dura e deve avere un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiore al 3% e non superiore al 4,99% £. 2.300 q.le

Pane per forniture militari - comunque confezionato

da gr. 200 ed oltre	£. 1.650 q.le
grissini confezionati a mano e panettoni	" 6.450 "
grissini confezionati con lavorazione miste	" 4.800 "
gnocchi ingrassati	" 6.000 "

Cottura pane per terzi, padelloni, dolci, ecc. 50% della tariffa di cottura percepita dal datore di lavoro.

./.

ART. 3 - Festività nazionali e infrasettimanali

Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 14 del Contratto Nazionale di Lavoro, le festività nazionali e infrasettimanali, per le quali dovrà essere corrisposta la retribuzione normale maggiorata 100% sono le seguenti:

Festività nazionali

- 1 - 25 Aprile
- 2 - 1° Maggio
- 3 - 2 Giugno
- 4 - 4 Novembre

Festività infrasettimanali

- 1 - 1° Gennaio, Capodanno
- 2 - 6 Gennaio, Epifania
- 3 - 19 Marzo, S. Giuseppe
- 4 - Lunedì di Pasqua
- 5 - Ascensione
- 6 - Corpus Domini
- 7 - 29 Giugno, SS. Pietro e Paolo
- 8 - 15 Agosto, Ferragosto
- 9 - 1° Novembre, Ognissanti
- 10 - 8 Dicembre, Immacolata Concezione
- 11 - 25 Dicembre SS. Natale
- 12 - 26 Dicembre, S. Stefano
- 13 - Il Santo Patrono della località nella quale prestano la loro attività i panettieri.

ART. 4 - Indumenti di lavoro

Ai lavoratori i quali prestano la loro attività nei forni, saranno forniti ogni anno, gratuitamente, i seguenti indumenti:

- 2 paia di calzoni, uno lungo ed uno corto
- 2 canottiere di lana
- 1 grembiule

Gli stessi saranno consegnati in uso ai lavoratori all'atto dell'entrata in vigore del presente Contratto e sostituiti dopo un anno dalla data della sua consegna al lavoratore fisso nel forno.

Ai lavoratori turnisti, in considerazione dell'impossibilità pratica dell'assegnazione degli indumenti di cui sopra, si stabilisce di concordare la corresponsione della somma di L. 20 (venti) giornaliere.

ART. 5

Il presente accordo, alla data di entrata in vigore, abroga tutti i precedenti accordi collettivi stipulati per la Provincia di Modena e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole, salvo le condizioni di miglior favore.

ART. 6

Il presente accordo entra in vigore il 24 Giugno 1961 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora una delle parti contraenti non ne abbia data disdetta a mezzo lettera R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

ART. 7 - Indennità di contingenza

Le tariffe di cui sopra sono comprensive anche della indennità

di contingenza maturata alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoranti panettieri beneficieranno dell'indennità di contingenza con il sistema della scala mobile che verrà applicato con le modalità del settore del Commercio.

DICHIARAZIONI A VERBALE

- 1 - L'Associazione dei Panificatori e quelle dei lavoratori panettieri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, invitano i datori di lavoro che partecipano alla lavorazione della quadra, ad usufruire, nei limiti del possibile, del riposo settimanale anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.
- 2 - Per il calcolo della retribuzioni da corrispondere ai lavoratori nelle festività infrasettimanali e nazionali, si prenderà come base la retribuzione media percepita nella settimana in cui cade la festività.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lo Vokute Att. Comand. federale delle' A.C.V.P.  
il 12/12/64